

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA nella seduta dell'8 novembre 2022, ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge "Modifiche all'istituto dell'Art Bonus. Istituzione, disciplina e funzionamento del Fondo sammarinese per la Cultura" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

## MODIFICHE ALL'ISTITUTO DELL'ART BONUS. ISTITUZIONE, DISCIPLINA E FUNZIONAMENTO DEL FONDO SAMMARINESE PER LA CULTURA

## TITOLO I MODIFICHE ALL'ISTITUTO DELL'ART BONUS

#### Art.1

(Modifiche all'articolo 19 della Legge 23 dicembre 2020 n.223) ART BONUS -(Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno delle iniziative culturali)

- 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 della Legge 23 dicembre 2020 n.223 sono così modificati: L'articolo 19 della Legge n. 223/2020, è così modificato
- Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, sostegno alle attività di ricerca ed alle iniziative della Università degli Studi, degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, manutenzione dei teatri, sostegno alle istituzioni concertistiche, realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti; eventi culturali, patrocinati dalla Segreteria di Stato per la Cultura e con delibera del Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, e considerati dalla stessa Segreteria di Stato dichiarati eventi di "rilevanza culturale"; iniziative editoriali, progetti audiovisivi e multimediali, patrocinati dalla Segreteria di Stato per la Cultura e con delibera del Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, e considerate dalla stessa Segreteria di Stato iniziative di "particolare rilevanza" dichiarati eventi di "rilevanza culturale"; campagne informative per la cittadinanza promosse dal Congresso di Stato <del>o dalle singole Segreterie di Stato</del> nella forma di "pubblicità progresso" o "comunicazione sociale"; si applica la piena deducibilità dell'importo erogato e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate fino ad un massimo di complessivi euro 100.000,00 (centomila/00) da ripartire in tre quote annuali di pari importo.



- 2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.". Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
- 3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione dell'imposta generale sui redditi in sede di dichiarazione.
- 4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente all'Ufficio Attività Economiche ed alla Segreteria di Stato per la Cultura l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dalla Direzione dell'U.O. Istituti Culturali, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui alla Legge 21 dicembre 2018 n.171 e sue successive modifiche.".
- 2. <del>1bis</del>.All'articolo 19 della Legge n.223/2020 è aggiunto il comma 5 *bis*: "5 *bis*. Le erogazioni in favore di progetti ed eventi gestiti dall'Ecc.ma Camera vengono incamerati ai sensi dell'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.".

## TITOLO II OGGETTO E FINALITA' DEL FONDO SAMMARINESE PER LA CULTURA

### Art.2 (Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 19 comma 5 della Legge <del>23 dicembre</del> <del>2020</del> n.223**/2020**, definisce l'istituzione, le modalità e le condizioni di funzionamento del Fondo sammarinese per la Cultura. e apporta alcune modifiche all'istituto dell'Art bonus introdotto dall'articolo 19 comma 1 della legge 23 dicembre 2020 n.223.



### Art.3 *(Finalità)*

- 1. Il Fondo sammarinese per la Cultura è finalizzato alla promozione e gestione di investimenti ed altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della Repubblica di San Marino; nonché alla gestione delle erogazioni liberali raccolte ai sensi dell'Art.1 della presente Legge e per sostenere attività di rilevante interesse sociale e sportivo.
- 2. La presente legge, prevedendo l'apporto finanziario di soggetti privati, introduce nuovi meccanismi di collaborazione fra pubblico e privato al fine di mettere in circolo nuove risorse **nel settore della cultura.** in un settore, quello della cultura, duramente colpito dall'emergenza sanitaria.

# TITOLO III ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO

#### Art.4

(Istituzione del Fondo **s**ammarinese per la Cultura)

- 1. Il Fondo di cui al presente Titolo è istituito presso il Dipartimento Cultura e Turismo e sarà gestito tramite appositi capitoli, da crearsi a partire dal Bilancio di previsione per l'anno 2023 o in occasione della prima variazione di Bilancio utile, È istituito un fondo che sarà gestito dai capitoli XY denominati \_\_\_\_\_\_\_\_, da istituirsi in occasione della prima variazione di Bilancio utile, con una dotazione di euro 20.000,00 (ventimila/00), per l'anno in corso, finalizzato alla promozione di investimenti nel settore culturale e per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, monumentale della Repubblica di San Marino.
- 2. La dotazione inziale del Fondo potrà essere incrementata da:
- l'apporto finanziario di soggetti privati, indipendentemente dalla loro forma giuridica e natura, che effettuano erogazioni liberali a sostegno del Fondo, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30;
- una percentuale, da determinarsi tramite circolare del Direttore del Dipartimento Finanze e Bilancio e del Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo, della somma derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso per cinema, teatri, musei.
- 3. Le procedure che disciplinano le pratiche d'incasso delle erogazioni liberali dei privati saranno stabilite con apposito decreto delegato adottato dal Congresso di Stato su proposta della Segretaria di Stato per le Finanze ed il Bilancio di concerto con la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura. Decreto delegato emanato dalla Segreteria di Stato per le Finanze di concerto con la Segreteria di Stato per la Cultura.
- 4. Alle donazioni e liberalità effettuate dai soggetti privati si applicano le condizioni



previste dall'articolo 19 della Legge n.223/2020 come modificato dall'articolo 1 della presente legge. dall'Art.1 della presente Legge.

#### Art.5

(Comitato per il Fondo **s**ammarinese per la Cultura. Composizione e attribuzioni)

- 1. Per la gestione delle attività del Fondo **s**ammarinese per la Cultura è istituito un **C**omitato così composto:
- il Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo, membro di diritto, con funzioni di coordinamento;
- il Direttore dell'UO Istituti Culturali, membro di diritto;
- il Presidente della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d'Arte, membro di diritto;
- un membro designato dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura ed un membro designato dalla Segreteria di Stato per il Territorio individuati tra persone di chiara fama o con adeguate competenze in ambito culturale, sociale ed educativo.
- 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato tecnico redige un piano annuale dettagliato degli interventi finanziati dal Fondo **sammarinese per la** Cultura relativo all'anno successivo che viene poi sottoposto al Congresso di Stato per la relativa approvazione. Attraverso il piano annuale, il Comitato seleziona e definisce la priorità degli interventi che saranno finanziati attraverso le risorse raccolte dal Fondo e non preventivamente destinate ai sensi **dell'articolo 19 della Legge n.223/2020 come modificato dall'articolo 1 della presente legge dell'Art.1**. Il Comitato deve, entro il 30 settembre di ogni anno, sentire i **D**irigenti delle UO competenti per materia i quali entro la medesima data possono formalizzare proposte e progetti.
- 3. Le eventuali richieste di intervento rivolte al Comitato dovranno riguardare la manutenzione, la protezione e il restauro di beni culturali pubblici; il sostegno ad istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come ad esempio musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, monumenti); la realizzazione di nuove strutture pubbliche dello spettacolo o il restauro di strutture già esistenti.
- 4. Il Comitato provvede a dare comunicazione periodica dell'ammontare degli importi delle erogazioni liberali ricevute ai sensi dell'art.articolo 4 della presente legge, alla Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura. Provvede altresì a dare comunicazione di tale ammontare nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse in un'apposita sezione del sito web istituzionale della Pubblica Amministrazione in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.



### Art.6 <del>5-bis</del> (Modalità per l'erogazione della donazione o liberalità)

- 1. La donazione o liberalità è versata sul conto corrente di Tesoreria appositamente acceso presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino indicando nella causale il codice area e l'oggetto della donazione stessa.
- 2. Le modalità operative per effettuare il versamento sono esplicitate sul sito dedicato della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura.

### TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.**7** <del>6</del> (*Abrogazioni*)

1. È abrogato il Regolamento 18 maggio 2016 n.9 - Regolamento "PRO CULTURA" - nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art.**8** <del>7</del> (*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo **a quello** della sua legale pubblicazione.